

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge a stabilire e pubblicare sul proprio sito istituzionale, il termine per la conclusione di ogni singolo procedimento amministrativo. Ogni procedimento deve infatti essere concluso entro un termine ben preciso, indicato all'interno di ogni guida al procedimento pubblicata sullo sportello telematico.

Se un ufficio è in ritardo o inadempiente, qualsiasi cittadino può rivolgersi al **titolare del potere sostitutivo** ("*funzionario anti-ritardo*") affinché sostituisca l'ufficio inadempiente concluda il procedimento.

Chi è il titolare del potere sostitutivo?

La figura del titolare del potere sostitutivo è prevista dall'articolo 2 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [1] ed è nominato dall'organo di governo dell'amministrazione. Se non è stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Chi può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo?

Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può presentare apposita **domanda di esercizio del potere sostitutivo**.

Quali sono i nuovi tempi previsti per la conclusione del procedimento?

Il titolare del potere sostitutivo deve concludere il procedimento **entro la metà dei giorni che erano originariamente previsti**, avvalendosi delle strutture competenti o nominando un commissario ad acta.

È previsto un indennizzo per il ritardo accumulato?

Se si verifica un ritardo nell'adozione del provvedimento finale, le Pubbliche Amministrazioni e gli esercenti di servizi pubblici sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Se ci sono controversie il cittadino può fare ricorso al TAR. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Indennizzo da ritardo della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività di impresa

In via sperimentale, e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo. L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi avviati da istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine previsto dalla normativa vigente. È tenuta a versare l'indennizzo la Pubblica

Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

L'indennizzo da ritardo da corrispondere all'interessato è pari a **30 € per ogni giorno di ritardo** (con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento) e non può essere superiore a 2.000 €. Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve attivare il titolare del potere sostitutivo **entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento**.

Per i procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, il richiedente deve presentare apposita domanda all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al giudice amministrativo (TAR) insieme alla domanda per ottenere l'indennizzo.

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/page/titolare-del-potere-sostitutivo-in-caso-di-inerzia>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>